

Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

Giurisdizione e competenza-Impiego pubblico-Sanitario USL - Conferimento incarichi dirigenziali - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

Ai sensi dell'art.68 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, novellato prima dall'art. 33 D.L.vo 23 dicembre 1993, n. 546 e poi dall'art. 29 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la controversia avente per oggetto l'attribuzione di incarichi dirigenziali al personale sanitario.

TAR Toscana, Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 2089 Cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2002, n. 7019.

Sanitario-Sanitario U.S.L. - Trattamento economico - Plus orario - Determinazione - Tariffa fissa e predeterminata - Esclusione.

In tema di trattamento economico dei sanitari delle Unità Sanitarie Locali, il meccanismo di incentivazione denominato *plus-orario* non si risolve mai nella previsione di una tariffa fissa e predeterminata riferita allo stipendio tabellare, quasi alla stregua di una mera gratificazione, ma si estrinseca in una procedura soggetta a una programmazione preventiva e a una verifica successiva all'effettuazione delle ore a titolo di *plus-orario*, dovendosi quindi escludere ogni ipotizzabile automatismo e che quindi si possa affermare l'esistenza del diritto alla corresponsione di emolumenti a tale titolo sulla semplice base della moltiplicazione di un rateo orario per le ore effettuate.

TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 10 dicembre 2012, n. 2924.

1. Impiego pubblico - Assistenza legale - Rimborso spese - Parere Avvocatura

dello Stato-portata ed effetti.

2. Impiego pubblico-Assistenza legale - Rimborso spese - Nomina due difensori - Ammissibilità.

1. Ai fini del rimborso delle spese legali al pubblico dipendente sottoposto a giudizio per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, il giudizio di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato non deve limitarsi all'espunzione delle spese relative a prestazioni professionali eccessive o superflue, essendo compito dell'Avvocatura correlare gli indefettibili parametri normativi e tariffari ai tratti salienti della vicenda giudiziaria e, quindi, alla natura, complessità e gravità della causa e delle questioni giuridiche o probatorie che vi sono sottese, nonché alla posizione istituzionale dell'imputato, alla durata del procedimento e alla composizione della difesa in relazione all'impegno professionale ad essa richiesto.

2. In sede di giudizio tecnico-discrezionale di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato ai fini del rimborso delle spese legali al pubblico dipendente sottoposto a giudizio per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, è irrilevante la nomina di due difensori che costituisce una facoltà dell'imputato, attenendo tale giudizio a una valutazione complessiva della vicenda processuale e a una comparazione dei diversi interessi coinvolti nell'azione amministrativa, fra i quali quello dell'impiegato a essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute e l'interesse pubblico a evitare erogazioni non appropriate.

Consiglio di Stato - Sezioni Consultive, sez. II, 7 aprile 2012, n. 3686/2010.

1-2 Cfr. Sez. IV, maggio 2005, n. 2630, in Consiglio di Stato 2005, I, 925.

1. Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Accertamenti - preliminari - Non occorre comunicazione.

2. Sanzione amministrativa - Contestazione dell'infrazione - Contestazione immediata - Comunicazione avvio del procedimento - Non occorre.

1. Ai sensi dell'art.7 L. 7 agosto 1990, n. 241, l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere preceduto, qualora le circostanze lo richiedano a garanzia dell'attività accertativa, da controlli, accertamenti e ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, il quale viene successivamente posto a conoscenza di tali attività e quindi messo in condizione di intervenire nella procedura contestando, se del caso, la veridicità o l'esattezza dei detti accertamenti e l'idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.

2. In materia di accertamento di fatti illeciti, la redazione del verbale di contestazione avvenuta in contraddizione col responsabile esime l'Ente titolare del potere sanzionatorio dall'obbligo di comunicazione preliminare del relativo procedimento, atteso che la consegna del detto verbale costituisce contestazione formale dell'infrazione stessa.

Consiglio di Stato - Sezioni Consultive, Sez. I, 5 aprile 2012, n. 4692/2009 Cfr. Sez. VI, 18 maggio 2004, I, 1088.

Animali - Fauna selvatica - Ripopolamento - Specie ittiche non autoctone - Art. 22 comma I L. Regione Marche n. 28 del 2011. Incostituzionalità - Fattispecie.

L'art. 22 comma I L. Reg. Marche 28 dicembre 2011, n. 28, che consente l'immissione nei corsi d'acqua, oltre che della carpa erbivora, contemplata dal precedente art. 18 L. stessa Regione, 3 giugno 2003, n. II, pure di altra specie ittica non autoctona, ossia della trota iridea, lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) Cost., in riferimento all'art. 12 comma 3 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva C.E. n. 43 del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, precetto interposto, quest'ultimo, che vieta espressamente, in via generale e assoluta l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. L'inserimento del divieto da parte degli Stati nazionali è autorizzato dall'art. 22, lett. b) della direttiva.

Corte Costituzionale, 19 dicembre 2012, n. 288.

Giurisdizione e competenza - Servizi pubblici - Rifugio per cani - Titolarità del servizio - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'accertamento della titolarità del servizio pubblico di gestione di struttura attrezzata a rifugio per cani.

TAR Puglia - Bari, Sez. III, 14 gennaio 2013, n. 48. Giurisdizione Amministrativa, n. I - Anteprema Settembre - Ottobre 2013, pag. 160/I.

Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Sanitario U.S.L.- Controversie sul rapporto di lavoro - Giurisdizione A.G.O.

Una volta costituito il rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali il medico lamenta la lesione da parte della U.S.L., della A.S.L. o della Regione, appartengono

alla giurisdizione del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista, individualmente considerato e associativamente rappresentato, denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla Pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione. *TAR Campania - Salerno, Sez. II, 25 gennaio 2013, n. 190. Giurisdizione Amministrativa, n. I - Anteprema Settembre - Ottobre 2013, pag. 147-148/IV.*

Accesso ai documenti - Sanzioni disciplinari - Autore di esposto - Accesso agli atti del procedimento conseguente - Ha diritto.

Il presentatore di un esposto in sede amministrativa che ha dato luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un terzo, ha diritto di accesso agli atti del procedimento che è al riguardo conseguito.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316. Giurisdizione Amministrativa, n. I - Anteprema Settembre - Ottobre 2013, pag. 73/I.

1. Professioni - Ordini professionali - Perimetro di attività.

2. Professioni - Ordini professionali - Natura di Enti pubblici - Finalità - Tutela collettività verso esercenti la professione e non interessi categoria professionale.

3. Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Estensione.

4. Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Lesione al prestigio del ricorrente - Rilevanza.

1. L'attività degli Ordini professionali comunque concerne i professionisti iscritti, ossia coloro che esercitano la libera professione mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati, mentre sfugge al controllo degli Ordini la posizione dei pubblici dipendenti che, svolgendo una prestazione di lavoro subordinato presso una P.A., effettuino compiti il cui conte-

nuto corrispondente a quello di una libera professione, posto che costoro sono retribuiti in base a stipendi prefissati e soggiacciono alle regole disciplinari stabilite dall'Amministrazione datrice di lavoro e non dall'Ordine professionale.

2. Gli Ordini professionali sono Enti pubblici che, per le professioni per l'esercizio delle quali occorre una speciale abilitazione dello Stato hanno le specifiche competenze della tenuta degli albi, dell'esercizio della funzione disciplinare, nonché della redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato; pertanto, tali funzioni devono essere considerate conferite a tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione e non già a tutela degli interessi della categoria professionale.

3. Gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili all'intera categoria o anche ai singoli iscritti, ma con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli Ordini stessi.

4. Gli Ordini professionali hanno legittimazione ad impugnare anche quando l'annullamento dell'atto impugnato non può dispiegare effetti concreti, ma è apprezzabile comunque la perdurante lesività dell'atto stesso per il credito, il prestigio e l'estimazione sociale della parte ricorrente, ossia allorché, comunque persistano come fatti storici valutazioni e giudizi negativi su qualità e capacità della parte medesima.

Consiglio di Stato, Sez. IV - 30 settembre 2013 - pag. 76-77-78-79-80.

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it